

## ESTRATTO DELLO STATUTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE YOUR ENGLISH SCHOOL (YES)

### Art. 2 – Finalità e scopi

L'A.C. YES, senza scopo di lucro, promuove la diffusione della lingua e della cultura inglese e di altre lingue internazionali attraverso le seguenti attività:

1. l'apprendimento delle lingue straniere attraverso corsi (a partire dai 3 anni d'età), vacanze e viaggi studio in Italia e all'estero, centri estivi in lingua straniera, incontri e scambi culturali, convegni, dibattiti, feste popolari, manifestazioni, itinerari gastronomici, gemellaggi, cineforum, rappresentazioni teatrali, mostre, seminari, pubblicazioni editoriali specifiche;
2. corsi di preparazione per l'ottenimento della certificazione delle competenze linguistiche secondo il (QCER) Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (in inglese: CEFR Common European Framework of Reference for Languages) con l'impiego di metodologie didattiche avanzate ed in grado di soddisfare al meglio le esigenze di tutti gli associati;
3. l'orientamento scolastico e professionale in collaborazione con gli organi della scuola pubblica e privata;
4. l'aggiornamento linguistico-metodologico e la formazione didattico-scientifica del personale docente, ispettivo e direttivo di YES e di formatori di altre società e/o enti pubblici e privati;
5. l'organizzazione di Borse di Studio;
6. l'organizzazione di attività culturali ed artistiche rivolte alle scuole pubbliche e private, compresi corsi di aggiornamento e formazione per il personale docente, laboratori, films e spettacoli destinati alla platea scolastica;
7. corsi di formazione professionale;
8. produzione di video;
9. l'attività di ricerca di sponsor;
10. l'organizzazione, realizzazione e produzione di attività teatrali in lingua straniera;
11. l'organizzazione di premi e/o concorsi inerenti la cultura straniera;
12. promuovere ogni tipo di attività culturale, ricreativa e sociale. E' altresì intenzione cooperare costantemente con altre associazioni, enti pubblici e privati, società, organizzazioni ed istituzioni del territorio locale o nazionale;
13. promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività formative ed editoriali quali: pubblicazione di notiziari, periodici, libri, inserti, portali web, siti internet, nonché degli studi e delle ricerche compiute per lo sviluppo e la conoscenza della lingua inglese;
14. approfondire l'analisi di specifici aspetti socio/economici/culturali anche attraverso la costituzione e la promozione di un servizio studi dedicato e una specifica attività di monitoraggio legislativo istituzionale;
15. la ricerca ed il contatto con altre forme di organizzazione socialmente radicate nel territorio per l'organizzazione sinergica di attività culturali.
16. fornire servizi di traduzione/interpretariato;
17. attività connesse alle operazioni di cui ai punti precedenti.

In generale spiegare ogni attività che possa contribuire degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati. A tal fine potrà affidare a società del settore, particolari compiti, al fine di realizzare al meglio le finalità associative.

### Art. 3 I Soci: Categorie e Poteri

Il Soci si distinguono in:

- SOCI FONDATORI: che sono quelli indicati in calce al presente statuto e fondatori, per l'appunto, dell'Associazione;

- SOCI ORDINARI: che sono tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione dichiarano di accettare il presente statuto e le norme regolamentari dell'Associazione, versano la quota sociale annuale, il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto solo se maggiorenni;

- SOCI ONORARI: che possono essere ammessi, senza diritto di voto e senza pagare alcuna quota sociale, dalla Assemblea dei soci tra le personalità, Enti o soggetti che abbiano conseguito particolari benemeranze nei confronti dell'Associazione stessa;

- SOCI SIMPATIZZANTI: che credono nell'attività dell'associazione, senza diritto di voto, e decidono di dare un contributo morale di vicinanza nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

- Hanno diritto di voto nell'Assemblea solo i soci maggiorenni, esclusi gli onorari ed i simpatizzanti, in regola con il pagamento annuale della quota associativa;
- All'Associazione possono aderire, in qualità di soci ordinari, persone fisiche, Enti, Associazioni, che avranno diritto ad un solo voto nell'Assemblea;
- Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro socio;

### Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche che ne facciano domanda

2. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

### Art. 5 – Diritti e doveri dei soci ordinari

1. Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

2. La qualifica di socio da diritto a partecipare alla vita dell'associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 7, che ne comportano la perdita.

4. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

5. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

### Art. 6 – Diritti e doveri dei soci onorari e simpatizzanti

1. La qualifica di socio onorario e simpatizzante da diritto a partecipare alla vita dell'associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

2. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

### Art. 7 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,

pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

### Art. 8 – Gli Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10– Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 12.

3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 14, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 12:

- Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 26.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Art. 11 – Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

2. Il socio ha diritto a un voto

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

#### **Art. 12 – Convocazione**

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

#### **Art. 13 – Validità assembleare**

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

#### **Art. 15– Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;

c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività culturale e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; promuovere l'allestimento di attività di cui all'articolo 2, previamente approvate dall'assemblea;

f. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.

g. determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;

h. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai

componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

i. adottare i provvedimenti di radiazione e redimere le controversie tra soci e l'Associazione.

j. curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

k. attuare le finalità previste dallo statuto.

#### **Art. 22 – Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 23 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario**

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 24– Patrimonio ed entrate**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

2. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

#### **Art. 25 – Modifiche statuto**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dal consiglio direttivo. Per la loro definitiva approvazione dovranno essere, però, sottoposte all'assemblea straordinaria dei soci che le approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.27**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Consiglio direttivo

#### **Art.28**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento interno, in subordine le norme del codice civile.